



Prot. n. 605902
del 24 settembre 2010

OGGETTO: Richiesta di parere urbanistico per permesso di costruire e sanatoria per un impianto fotovoltaico a terra

Il Comune fa presente che in un appezzamento di terreno ricadente in zona agricola "E" del territorio comunale è stato realizzato un impianto fotovoltaico senza il necessario "permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001", in quanto dall'istruttoria preliminare della pratica era stato verificato "che non sussistevano i presupposti per richiedere l'attivazione del procedimento per l'autorizzazione unica di competenza provinciale, prevista dallo art. 12, comma 5) del D.Lgs. 387/2003, nonché dal testo vigente della L.R. 14/04/2004 n. 7".

Il Comune aggiunge che di fronte all'attivazione, da parte del Comune, delle "previste procedure per disporre l'immediata sospensione dei lavori e la rimozione delle opere già realizzate", la società responsabile dell'abuso ha "richiesto il permesso di costruire in sanatoria, in relazione a quanto previsto dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (accertamento di conformità)".

Chiede pertanto:

- 1) se "è possibile sanare la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in applicazione dell'art. 36 (accertamento di conformità) del D.P.R. 380/2001 rilasciando il Permesso di Costruire a sanatoria, in quanto l'impianto in questione non è soggetto al rilascio di ulteriori autorizzazioni da parte di altri Enti e neppure sottoposto a VIA in quanto l'istanza è stata presentata anteriormente l'entrata in vigore della L.R. Marche n. 12/2010";
- 2) "nel caso di rilascio del permesso di costruire a sanatoria, come dovrà " il Comune "calcolare la dovuta oblazione".

Ciò premesso, in termini di carattere generale sulla questione si osserva quanto segue, non potendo questo Servizio Governo del territorio pronunciarsi sul caso specifico che ha dato origine al quesito (vedi [D.G.R. n. 769 del 27/6/2006](#), pubblicata nel BUR n. 70 del 7/07/2006) che, oltretutto, non conosce.

- 1) A questo Servizio sembra che il "permesso di costruire", previsto e disciplinato dagli articoli 10 - 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non possa essere utilizzato per la realizzazione degli impianti di cui si tratta, poiché la norma di legge che disciplina la loro costruzione ed il loro esercizio (art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387) prevede che:
- quando la loro capacità di generazione è inferiore alla soglia individuata nella tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003 (20 Kw), si applica la disciplina della D.I.A. di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001;
 - negli altri casi è prevista una "autorizzazione unica" di cui ai commi 3, 4 e 4 bis, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia, su delega della Regione (vedi art. 23 bis della L.R. 17 maggio 1999, n. 10, aggiunto dall'art. 16 della L.R. 12.6.2007, n. 6).

Se il Comune ritiene comunque che nel caso di specie doveva essere previamente rilasciato il permesso di costruire, appare logico e coerente che si possa applicare l'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (accertamento di conformità) quando ne ricorrono i presupposti.



2) In proposito **il Comune** osserva che "il richiamato art. 36, comma 2) del D.P.R. n. 380/2001 prevede il rilascio del permesso di costruire a sanatoria subordinandolo però al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16" e che questo "prevede al comma 1 la corresponsione del contributo di costruzione che, nel caso in questione, non è dovuto (vedasi l'art. 17 comma 3) lett. e) del D.P.R. n. 380/2001)".

Il Comune rileva inoltre che "a seguito della ricognizione del quadro normativo vigente" si "è ipotizzato di ricorrere, per l'applicazione del contributo di costruzione, all'art. 19 del più volte richiamato D.P.R. 380/2001, equiparando quindi il parco fotovoltaico abusivamente realizzato, ad uno stabilimento industriale, cat . D" e che " l'equiparazione dell'impianto fotovoltaico ad un opificio industriale deriva dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, che nella Circolare n. 3 del 06/11/2008, ha ribadito che le centrali elettriche fotovoltaiche vanno catastalmente accertate nella cat . D1 - Opifici, includendo nella determinazione della relativa rendita catastale i pannelli fotovoltaici".

Si ritiene che quanto esposto **dal Comune** sia corretto e che pertanto, per la determinazione dell'oblazione dovuta, si possa fare riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del D.P. R. n. 380/2001 per gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali.

L'ammontare della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va determinato in base a quanto stabilito dal Regolamento regionale n . 6 del 23 luglio 1977 (si vedano, in particolare, l'art. 6 e la Tabella "G" ad esso allegata) e dai conseguenti atti del Comune (vedi art . 16 , comma 4, del D.P. R. n. 380/2001).